

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2282)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1967
(V. Stampato n. 4040)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FANFANI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**col Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(SCALFARO)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(TOLLOY)**

**e col Ministro della Marina Mercantile
(NATALI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 giugno 1967*

**Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, recante norme
sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud ».

ALLEGATO

Decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 232 adottata il 16 dicembre 1966 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

Visti gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

a) l'importazione in Italia di amianto, minerali di ferro, cromo, ghisa, zucchero, tabacco, rame, carni e relativi prodotti, pelli grezze e pelli da pelliccia e cuoi, originari dalla Rhodesia del Sud;

b) il trasporto su navi o aereomobili nazionali delle merci indicate nella lettera a) originarie dalla Rhodesia del Sud nonché delle merci indicate nella lettera c) II), III) destinate alla Rhodesia del Sud;

c) ogni attività che promuova o sia intesa a promuovere:

I) le esportazioni dalla Rhodesia del Sud delle merci indicate nella lettera a) nonché ogni operazione da parte di cittadini italiani o comunque compiuta nel territorio della Repubblica, relativa alle merci suddette originarie dalla Rhodesia del Sud, compreso qualsiasi trasferimento di fondi verso la Rhodesia del Sud connesso con tali attività ed operazioni;

II) la vendita o l'invio alla Rhodesia del Sud di armi e munizioni di ogni tipo, aereomobili o veicoli militari, nonché di attrezzature e di materiali per la produzione e la manutenzione di armi e munizioni nella Rhodesia del Sud;

III) le forniture alla Rhodesia del Sud di qualsiasi altro tipo di aereomobili, autoveicoli, attrezzature e materiali per la produzione, il montaggio o la manutenzione di aereomobili e autoveicoli nella Rhodesia del Sud;

IV) la produzione o il montaggio di aereomobili o autoveicoli nella Rhodesia del Sud;

V) la partecipazione nel territorio della Repubblica o con l'uso di mezzi di trasporto terrestri immatricolati in Italia, o di navi e aeromobili nazionali, a rifornimento di petrolio o di prodotti petroliferi alla Rhodesia del Sud.

I contratti relativi alle attività di cui sopra sono nulli anche se stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la loro esecuzione deve essere comunque interrotta.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai contratti di trasporto la cui esecuzione sia stata iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente a quei viaggi che abbiano avuto un principio di attuazione alla data suddetta.

I divieti di cui al presente articolo si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica Italiana e alle persone fisiche e giuridiche italiane.

Art. 2

Chiunque contravviene ai divieti previsti dal presente decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al quadruplo del valore della operazione economica di cui trattasi.

I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — PRETI —
COLOMBO — SCALFARO — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.